Civile Ord. Sez. 1 Num. 5382 Anno 2019
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 22/02/2019

sul ricorso 791/2018 proposto da:

Iovbak Viktor, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n.8, presso lo studio dell'avvocato Fachile Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fachile Carmela, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, Questura della Provincia Di Roma;

-intimati-

CRON. 52/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal cons. AMATORE ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il nuovo ruolo, sub accoglimento;

udito per il ricorrente l'Avvocato Ciervo Antonello, con delega, che ha chiesto l'accoglimento e questione legittima costituzione art. 3 comma 1 cost per ragionevolezza art. 3 comma 2, art. 13, art. 24 comma 2, art. 111 cost..

RILEVATO CHE

1.Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il provvedimento emesso nei confronti di Mateya Victor, cittadino ucraino, dal Questore della provincia di Roma e datato 23 ottobre 2017, con il quale è stata applicata al ricorrente la misura alternativa dell'obbligo bisettimanale di presentazione in Questura e della consegna del passaporto in luogo del trattenimento nel C.I.E..

2. Il decreto predetto è stata impugnata da Mateya Yovabak con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

Non svolgono difese le amministrazioni intimate.

CONSIDERATO CHE

1.Con il primo ed unico motivo di doglianza la parte ricorrente, lamentando violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, si duole della mancata partecipazione all'udienza di convalida e comunque della violazione dell'art. 13, comma 5, medesimo decreto, per la mancata concessione del termine per la partenza volontaria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ante omnia, occorre rilevare che, con ordinanza interlocutoria n. 21930 del 07/09/2018), questa Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui alla lett. c) del citato art. 14 comma 1 bis, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d'ufficio, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

Ritiene, pertanto, il Collegio che occorra rinviare a nuovo ruolo in attesa della decisione del Giudice delle leggi.

Non si ritiene, invece, di rimettere ulteriore questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale nei termini invocati dal difensore della parte ricorrente in sede di udienza di discussione, atteso che la violazione dei parametri costituzionali indicati in quella sede (artt. 3, 13, secondo comma, 24 e 111 Cost.) sono stati già oggetto di ponderazione nella sopra ricordata ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale